

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 14770	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: DL.R. e N.M. chiedevano di essere giudicati con rito abbreviato e la loro posizione veniva definita con sentenza di condanna pronunciata dal GUP di Pesaro in data 8 novembre 2011, mentre la posizione di S.S. veniva definita con sentenza di condanna del Tribunale di Pesaro in data 25 luglio 2012.				
2° Grado: La Corte di appello di Ancona - dopo aver riunito con ordinanza i distinti atti di appello proposti dagli imputati - il 13 novembre 2014 confermava entrambe le sentenze appellate.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Mentre stava eseguendo lavori di rimozione della carta da parati in una stanza, cadeva da un trabatello su cui era salito per raggiungere le parti alte delle pareti della stanza perdendo conoscenza (per poi decedere successivamente alcuni giorni dopo).

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, a condizione che l'atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, investa persona tecnicamente capace, dotata cioè delle necessarie cognizioni tecniche, nonché dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa) e sia specificamente accettato. Di recente le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 38343 del 24/04/2014) hanno statuito che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che

sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. Nell'occasione le Sezioni Unite hanno precisato che la delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali	

Note

Con motivazione immune da vizi logici e giuridici - la Corte ha ritenuto la responsabilità degli imputati per le violazioni analiticamente contestate nell'imputazione ed in particolare: a) del datore di lavoro D.L.R.: per aver fornito al dipendente strumenti non conformi alle norme di sicurezza; per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore un trabattello corrispondente a quanto indicato (disegno) nel POS; per non aver effettuato il doveroso controllo sulla corrispondenza degli strumenti dallo stesso utilizzati ai dettami della normativa antinfortunistica; b) del capo cantiere N.M.: per non aver vigilato che il B.G. utilizzasse un trabattello a norma, con piano di calpestio adatto e con ruote con freno o cunei adatti al bloccaggio e parapetti per evitare la caduta, nell'esecuzione dell'incarico che gli aveva affidato quella stessa mattina; per aver consentito che il trabattello fosse montato dal B.G. con materiale non adeguato e con una tavola in legno non fissata e più alta della tavola metallica; per non aver effettuato alcun controllo (né durante il montaggio né in seguito, a montaggio effettuato) e per non aver quindi interrotto la lavorazione; c) del coordinatore per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva S.S.: per non aver vigilato sulla corretta osservanza da parte della impresa delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza in relazione ai ponti su ruote o trabattelli in uso alla stessa; e, per non essersi scrupolosamente informato, in occasione delle periodiche visite (ultima quella effettuata il giorno stesso dell'infortunio), sullo sviluppo delle opere in corso (Sez. 4, sent. n. 32142 del 14/06/2011) controllando in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate. In definitiva, rispetto a tutti gli imputati, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di questa Corte, richiamati in premessa: rispetto a tutti gli imputati, invero, avuto riguardo alla configurazione complessiva della lavorazione, il verificarsi dell'infortunio ha costituito l'indubbia concretizzazione del rischio, alla cui prevenzione era preordinata la normativa dagli stessi rispettivamente violata.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.